



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari di Lavoro e Previdenza del Tribunale di Frosinone con il n.563/2014, promossa con ricorso depositato in data 8.3.2014

da

ANTONUCCI Romano, ARDUINI Massimiliano, BARTOLUCCI Donatella, CARLOMUSTO Alfredo, CARLOMUSTO Marco, CIOTOLI Maria Pia, COCCIA Laura, CONTE Giuseppina, FABRIZIO Paola, FIORINI Danilo, FRASCA Antonietta, IAFRATE Paolo, MARTINI Fabio, MINNOCCI Violetta, PASSAQUINDICI Martino, RECINE Andrea, RITA Giacomo, RUFO Maria Grazia, SANTORO Gerardo, SANTORO Rossana, SCACCIA Lucio, SELLARI Claudio, SILVESTRI Giuseppe, SISTI Piero, SPAZIANI Luigi, TAZZI Eleonora, TURRIZIANI Archimede, VAGO Stefano e VONA Giovanni, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Loredana Di Folco e Luca Esposito, con essi elett.te dom.ti in Frosinone, Via Mola Vecchia, Palazzo COSAC, presso lo studio legale dell'Avv. Rossella Reali, in virtù di delega a margine del ricorso

ricorrenti

contro

SOL.CO, Solidarietà e Cooperazione, Soc. Coop. Sociale ONLUS, in persona del legale rapp.te pro tempore Mario Monge, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Acanfora ed elett.te dom.ta in Ceccano, Piazza XXV Luglio n.10, presso lo studio del procuratore, giusta delega in calce alla memoria di costituzione

resistente



Oggetto del giudizio: accertamento dell'obbligo di assunzione; risarcimento danni

Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.3.2014, gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto avanti il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale la SOL.CO, Solidarietà e Cooperazione, Soc. Coop. Sociale ONLUS, per ivi sentire accertare e dichiarare il loro diritto ad essere assunti dalla predetta Cooperativa con contratto di lavoro part-time per 18 ore settimanali e con decorrenza dal 26.4.2013 o dalla data accertata in corso di causa, in forza della previsione dell'art.37 del CCNL per le cooperative sociali, che sancisce l'obbligo da parte dell'impresa subentrante in un appalto di assumere i lavoratori già addetti all'appalto dall'impresa uscente. Nella specie, la Cooperativa convenuta era succeduta - alle stesse condizioni - nell'appalto già attribuito dal Comune di Frosinone alla società Frosinone Multiservizi, presso cui gli attori avevano lavorato.

Per l'effetto, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione in loro favore di un rapporto di lavoro subordinato e tempo indeterminato o, subordinatamente a tempo determinato, con la Cooperativa, a decorrere dal 26.4.2013 o dalla data accertata in corso di causa, e di ordinare alla stessa di ricevere le loro prestazioni di lavoro, nonché di condannare la convenuta al pagamento in loro favore, a titolo risarcitorio e/o retributivo, di una somma equivalente e tutte le retribuzioni maturate e maturande dal 26.4.2013 o dalla data accertata in corso di causa, e sino alla data della effettiva riammissione al lavoro, ovvero sino alla date delle scadenze del contratto e delle relative proroghe. Ciò su una base retributiva mensile commisurata alle condizioni contrattuali già possedute e sopra indicate e comunque nella misura ritenuta di giustizia; in ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, con ordine di regolarizzazione della loro posizione previdenziale, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e con attribuzione al procuratore anticipante.

Si è costituita in giudizio la convenuta, deducendo l'infondatezza delle domande di cui al ricorso, non sussistendo alcun obbligo della Cooperativa di assumere i ricorrenti, sia perché il contratto stipulato con il Comune di Frosinone aveva condizioni diverse da quelle del contratto di appalto in precedenza stipulato dall'ente con la società Multiservizi, sia perché, comunque, gli attori non erano stati licenziati da quest'ultima società, ma erano rimasti in servizio con la stessa al momento del subentro della SOL.CO, sia perché avevano rifiutato la proposta di assunzione



fatta dalla Cooperativa.

Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e sono stati escussi i testi ammessi.

All'udienza del 10.6.2015, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice adito con lettura in aula del dispositivo riportato in calce.

Il ricorso merita accoglimento, per i motivi appresso specificati.

La documentazione in atti e l'espletata prova per testi hanno fatto luce su due aspetti decisivi, a parere del Giudicante, ai fini del decidere, ovvero: 1) l'identità di consistenza dei due appalti assegnati dal Comune di Frosinone, il primo alla Frosinone Multiservizi, presso cui gli attori hanno operato, ed il secondo alla resistente; 2) l'asserito rifiuto frapposto dagli attori all'offerta di assunzione formulata dalla convenuta in data 23/04/2013.

Quanto alla prima questione, l'istruttoria ha evidenziato con chiarezza che – al momento del subentro della SOL.CO e dopo una serie di ripetute riduzioni di appalto – la consistenza dell'appalto già assegnato alla Frosinone Multiservizi era identico, quanto a numero di lavoratori assegnati dall'appaltatore a ciascun servizio appaltato e quanto a numero di ore lavorative settimanali (18) di ciascun addetto, a quello attribuito alla SOL.CO.

Così ha riferito la teste Stefania MARTINI, attualmente Consigliere Comunale presso il Comune di Frosinone: *“so che quando il Comune, dopo le ultime elezioni, fece la manifestazione di interesse per il subentro nella gestione dei servizi già affidati alla Frosinone Multiservizi fu indicato che sia i servizi che il numero degli addetti ed il relativo monte ore di lavoro rimanessero invariati. ... Il monte ore degli addetti alla Frosinone Multiservizi era di 18 ore settimanali ciascuno su tutti i servizi poi affidati alle cooperative”*. Così ha dichiarato il teste Angelo CANINI, responsabile della Cooperativa: *“il Comune ci diede un elenco dei dipendenti della Frosinone Multiservizi che erano addetti ai servizi affidati alla nostra cooperativa ... credo che sui servizi a noi affidati avremmo dovuto utilizzare lo stesso numero di addetti che aveva la Frosinone Multiservizi”*.

Ne consegue la piena operatività dell'art.37, lettera B, del CCNL per le cooperative sociali, pacificamente applicato dalla convenuta (cfr. all. n.25 della produzione attorea), il quale prevede che, *“nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto”*, l'impresa subentrante deve garantire l'assunzione degli addetti.

Sul punto va evidenziato che la convenuta si è limitata a dedurre la diversità dei due appalti sotto un unico profilo, rimarcando la circostanza che i ricorrenti erano stati in precedenza assunti dalla Frosinone Multiservizi con contratto di lavoro a 30 ore settimanali, mentre il contratto di



appalto della Cooperativa prevedeva un orario settimanale di lavoro di ciascun addetto pari a 18 ore.

Occorre rilevare, al riguardo, in primo luogo, che l'indagine del giudice deve vertere esclusivamente sul profilo evidenziato da parte resistente. Ragionare diversamente vorrebbe significare estendere il giudizio su circostanze non dedotte dalle parti con conseguente pregiudizio del diritto di difesa ove, a base della decisione, venissero posti aspetti (relativi ad altre, eventuali, differenze contrattuali) sui quali le parti nulla hanno dedotto od eccepito. In secondo luogo, va evidenziato che il profilo evidenziato dalla convenuta non rileva ai fini del decidere, in quanto l'art.37, lettera B, del CCNL per le cooperative sociali richiede l'invarianza delle *"prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto"* e, nel caso in esame, le *"prestazioni richieste"* sono rimaste invariate al momento del subentro della resistente. Invero, all'epoca del subentro, come è risultato provato, l'appalto tra Multiservizi e Comune di Frosinone richiedeva, a seguito di una riduzione, che i ricorrenti prestassero servizio soltanto per diciotto ore settimanali, così come previsto anche nell'appalto della SOL.CO. Per cui rimane irrilevante, per questo aspetto, la circostanza che gli attori, per un certo numero di ulteriori ore, fossero sospesi in CIGS con la società uscente.

A ciò si aggiunga che il richiamato art.37 del CCNL per le cooperative sociali, alla lettera D, esclude il passaggio diretto dei lavoratori già in forza sull'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante, qualora vi siano *"modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro"*, circostanze che la convenuta neanche ha dedotto essersi verificate nel caso in esame.

Dall'istruttoria non è poi emerso con nettezza l'asserito rifiuto frapposto dagli attori all'offerta di assunzione che sarebbe stata formulata dalla convenuta in data 23.4.2013.

Invero, la teste Gabriella RUFO, sorella della ricorrente Maria Grazia RUFO, ha così riferito, avendo accompagnato l'attrice all'incontro: *"fummo fatti accomodare e dopo un'attesa di circa mezzora uscì un uomo che non si presentò e ci disse che i colloqui erano sospesi e che i dipendenti della Multiservizi sarebbero stati richiamati. Chiedemmo spiegazioni ma non furono date, attendemmo ancora 30/40 minuti fuori dallo edificio ma non venne nessuno; dopo quel giorno non ci furono nuove convocazioni"*. Concordemente ha riferito la teste Simona CECCARELLI, convivente del ricorrente Massimiliano ARDUINI: *"entrammo e ci sistemammo in un corridoio; dopo qualche minuto uscirono tre persone che dissero di essere della Cooperativa SOL.CO. Ci dissero che per problemi tecnici dovevano allontanarsi per 15/20 minuti. Per un po' abbiamo aspettato all'interno"*



dell'edificio, poi al di fuori dello stesso. Alle 16,30, visto che non tornava nessuno, siamo andati via”.

In senso contrario hanno invece riferito i testi adottati da parte resistente Angelo CANINI ed Ernesta PELLEGRINI, i quali hanno parlato di un sistematico rifiuto dei lavoratori già dipendenti della Frosinone Multiservizi di accettare la proposta contrattuale ad essi sottoposta nella richiamata occasione.

Senonché - neanche dalla deposizione di questi due testi - è emerso quale fosse l'esatto contenuto della proposta contrattuale fatta dalla Cooperativa a ciascun attore. Il che impedisce di delibare la compiutezza della asserita proposta contrattuale fatta dalla convenuta e, conseguentemente, la legittimità o meno dell'asserito rifiuto di accettazione della proposta che sarebbe stato operato dagli attori, espressamente o tacitamente.

Peraltro, dalla deposizione del teste Massimiliano MORGANTI, dirigente sindacale della CISL FP, emergono elementi che fanno ragionevolmente dubitare del fatto che i responsabili della Cooperativa potessero, già in data 23.4.2013, formulare una compiuta ed esaustiva proposta contrattuale ai ricorrenti. Così ha dichiarato il teste: *“ci fu un primo incontro in DTL alla presenza del Comune e delle Cooperative fissato il giorno stesso in cui avrebbe dovuto essere firmato l'affidamento dei servizi alle cooperative. Chiedemmo qualche giorno per poter gestire la situazione ma il Comune disse che le Cooperative avrebbero dovuto iniziare ad operare nei giorni immediatamente successivi. Il 3.5.2013 CGIL, CISL e UIL furono convocate presso la sede di Confcooperative, partecipammo solo io ed il collega della CGIL ... Su indicazione dei miei iscritti sottoscrivemmo un verbale che precisava le modalità di passaggio dalla Multiservizi alla Cooperativa ... Mi fu riferito che il giorno precedente, o nei giorni precedenti, il personale era stato convocato per la sottoscrizione dei contratti. Mi fu riferito che alcuni dipendenti della Multiservizi rifiutarono la proposta di assunzione presso la Cooperativa, ma non so essere più specifico sul punto. C'erano anche nostri iscritti che ci chiedevano chiarimenti e che in una prima fase non accettarono la proposta di assunzione delle cooperative, cosa che poi fecero dopo la sottoscrizione del verbale del 3.5.2013”.*

In sostanza il teste ha riferito che, stante la complessità della vicenda, si dovette arrivare ai primi di maggio 2013 per precisare con chiarezza ai lavoratori le condizioni del passaggio dalla Multiservizi ai soggetti subentranti nell'appalto. Il che impedisce di dare all'eventuale - ma contestato - rifiuto di assunzione che sarebbe stato formulato dagli attori la valenza decisiva ad esso annessa dalla difesa di parte resistente.

Le considerazioni che precedono, in definitiva, impongono di dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze della Cooperativa Sociale Sol.CO. Solidarietà e Cooperazione dal 26/4/2013 (data, pacifica, del subentro nell'appalto), con contratto di lavoro



part-time di 18 ore settimanali e con l'inquadramento attribuito dalla resistente ai lavoratori adibiti, con identiche mansioni, all'appalto ad essa affidato dal Comune di Frosinone.

Per l'effetto, va dichiarata l'avvenuta costituzione tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/4/2013 e va ordinato alla Cooperativa resistente di ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti. La convenuta va altresì condannata, a titolo risarcitorio, al pagamento in favore di ciascun attore di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/4/2013, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo e con regolarizzazione contributiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi degli artt.91 e 92 c.p.c., e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenendo presente della durata e della complessità della causa. Vanno aggiunte le spese forfettarie, nonché il rimborso dell'I.V.A. e del C.P.A..

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze della Cooperativa Sociale Sol.CO. Solidarietà e Cooperazione dal 26/4/2013, con contratto di lavoro part-time di 18 ore settimanali e con l'inquadramento attribuito dalla resistente ai lavoratori adibiti, con identiche mansioni, all'appalto affidato dal Comune di Frosinone;

b) per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuta costituzione tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/4/2013, ordina alla Cooperativa resistente di ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti e condanna la stessa al pagamento in favore di ciascun attore di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/4/2013 sino alla data della scadenza del contratto di appalto con il Comune di Frosinone e delle relative proroghe, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo e con regolarizzazione contributiva;

c) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi €.8.000,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari;

d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Frosinone, 10.6.2015

Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi

